



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO GENERALE

(Emanato con D.R. n. 1427 del 17 Giugno 2013)

TITOLO I LE ELEZIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Convocazione del corpo elettorale)

1. Salvo che non sia diversamente disposto dallo Statuto o da specifici regolamenti di Ateneo, organo competente ad indire le elezioni ed a convocare il corpo elettorale è il Rettore il quale, con decreto, emana un apposito bando contenente le norme specifiche relative alle elezioni indette. Il bando è reso pubblico almeno quaranta giorni prima del giorno fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante affissione all'Albo d'Ateneo, nonché attraverso il sito web dell'Ateneo.
2. Il decreto rettorale indica la data delle elezioni, la data di presentazione delle liste e/o delle candidature ove richieste, il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, la durata delle operazioni di voto, il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo presso gli organi di governo nonché dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi di ricerca e assegnisti e degli specializzandi da eleggere ed il numero massimo di preferenze che possono essere espresse per ogni elezione.
3. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento e presso le altre strutture dell'Ateneo, laddove previste, sono indette con provvedimento del Direttore della struttura stessa.
4. Le elezioni del Rettore sono indette con decreto del Decano o, in caso di assenza o impedimento, del professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo o, in caso di pari anzianità di ruolo, di maggiore età, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Per ogni altra disposizione si rinvia all'art. 9 dello Statuto.

Art. 2

(Elettorato attivo e passivo)

1. Il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ha diritto al solo elettorato attivo.
2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.

3. L'elettorato attivo e passivo è disciplinato, altresì, dalle norme statutarie e regolamentari che specificamente lo riguardano.
4. Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e passivo previste dalla legislazione vigente alla data di pubblicazione del bando di cui all'art.1, comma 1.
5. Qualora si svolgano elezioni con riferimento a frazioni residue di mandato, il relativo bando ne farà espressa menzione.

Art. 3

(Presentazione delle candidature)

1. I candidati alle elezioni, salvo che non sia diversamente disposto, devono depositare la propria candidatura presso l'Ufficio elettorale almeno venti giorni prima della data delle elezioni.
2. Le candidature, riscontrate regolari dalla Commissione elettorale, ed i programmi relativi, ove previsti, sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura e spese dell'Amministrazione universitaria.

Art. 4

(Commissione elettorale)

1. Con decreto rettorale è nominata una apposita Commissione composta dal Rettore o da un suo delegato, che la presiede, dal Direttore Generale o un suo delegato, da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia, da un ricercatore, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. Il rappresentante degli studenti è designato, a maggioranza assoluta, dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo è designato dal Direttore Generale ed ha funzioni di segretario verbalizzante.
3. La Commissione dura in carica per un biennio ed è rinnovabile per un altro biennio.
4. Alla Commissione elettorale compete l'integrazione d'ufficio o l'esclusione dalle liste elettorali di coloro che alla data fissata per le elezioni abbiano perduto la legittimazione, la decisione sui ricorsi avverso i risultati delle votazioni, il sorteggio per la elezione dei rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari nel Senato Accademico.

Art. 5

(Seggi elettorali)

1. Salvo che non sia diversamente disposto, con lo stesso decreto di indizione delle elezioni, l'organo competente ad indire le elezioni ed a convocare il corpo elettorale provvede alla costituzione dei seggi elettorali.
2. Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a sei. Le funzioni di segretario sono svolte dal membro più giovane, la funzione di Vicepresidente dal membro più anziano: in un caso e nell'altro, secondo la carica e, a parità di carica, secondo l'età. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Il seggio opera validamente con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno due terzi degli scrutatori.

3. Qualora si svolgano contestualmente una pluralità di elezioni, il numero e la composizione dei seggi sono adeguati alle contingenti esigenze.

Art. 6
(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione.

2. L'affissione di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda da parte di candidati o liste interessati alla competizione è effettuata, nell'ambito dei plessi universitari, solamente negli appositi spazi a ciò destinati dall'Amministrazione ed equamente suddivisi fra le liste e/o i candidati presentati. Nel caso di affissione fuori dagli appositi spazi, l'Amministrazione provvede all'eliminazione degli stampati, dei manifesti e di quant'altro, con addebito alla lista o al candidato di una penalità, fissata dal decreto di indizione delle elezioni, per ciascuno stampato collocato fuori dagli spazi assegnati.

Art. 7
(Svolgimento delle elezioni)

1. Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nei giorni e secondo l'orario di apertura e di chiusura dei seggi fissati dal decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale o dalla Commissione elettorale.

2. Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultano iscritti e che dovranno essere identificati dagli scrutatori mediante valido documento di riconoscimento. Hanno, inoltre, libero accesso ai seggi elettorali i rappresentanti delle liste elettorali, i membri della Commissione elettorale ed il personale dell'amministrazione interessato alle procedure elettorali.

3. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 8
(Operazioni di voto)

1. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Nel luogo e nel giorno fissato per la votazione, ogni elettore, a dimostrazione della propria identità, è tenuto ad esibire idoneo documento di riconoscimento. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio gli estremi del documento.

2. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

3. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e la iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, gli consegna la scheda elettorale previamente predisposta, che nel caso di elezioni per più rappresentanze dovrà avere un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, ed una matita copiativa per la espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza.

4. Espresso il proprio voto con l'indicazione sulla scheda del cognome e del nome dell'eligendo o nel caso si tratti di votazione per liste apponendo in modo non equivoco un segno nello spazio ove si trova indicata la denominazione o la sigla della lista prescelta e indicando il voto di preferenza, riportando nell'apposito spazio contenuto nella scheda il cognome e il nome dell'eligendo o degli eligendi oppure il numero d'ordine nel quale il candidato o i candidati votati appaiono nella rispettiva lista, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata.

5. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

6. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, deve essere dimostrato a mezzo di idonea certificazione medica.

Art. 9

(Operazioni di scrutinio)

1. Subito dopo e, comunque, non oltre ventiquattro ore dalla chiusura definitiva delle votazioni, tutti i seggi elettorali iniziano le operazioni di scrutinio delle quali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario del seggio.

2. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero rechi segni, scritte o parole tali da farli ritenere, in modo inoppugnabile, segni di riconoscimento oppure contenga voti espressi in modo equivoco o a favore di più liste o di nomi non compresi nella lista votata.

3. Nel caso in cui le preferenze espresse siano in eccedenza al numero massimo consentito, le stesse sono nulle. Rimane però valida la preferenza alla lista.

4. Al termine dello scrutinio, le schede scrutinate ed il verbale delle operazioni vengono inclusi in plichi separati firmati dal Presidente e dai componenti il seggio e consegnati alla Commissione elettorale.

Art. 10

(Collazione dei voti)

1. La Commissione elettorale procede alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate e provvede, entro tre giorni dalle operazioni di voto, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università, nonché attraverso il sito web dell'Ateneo.

2. Avverso i risultati delle elezioni, gli elettori e gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dei risultati stessi. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi. Salvo che non sia diversamente disposto, la Commissione elettorale decide entro i cinque giorni successivi. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi.

3. La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La sua decisione è inappellabile.

Art. 11

(Operazioni elettorali in forma elettronica)

Le operazioni elettorali possono avere luogo in forma elettronica secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

Art. 12

(Proclamazione degli eletti)

Salvo che non sia diversamente disposto, la proclamazione degli eletti è fatta dal Rettore che provvede alla nomina con proprio decreto. In caso di dimissioni, di perdita dell'elettorato passivo, di decadenza o morte dell'eletto si procede secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 13

(Mutamenti di status)

Salvo che non sia diversamente disposto, ogni mutamento di status successivo alla data di elezione dei rappresentanti di categoria comporta il rinnovo della rappresentanza.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 14

(Elezione del Rettore)

1. Le modalità generali relative all'elezione del Rettore e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dallo Statuto. Il Rettore è eletto dai professori di ruolo, dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo B, dai ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo A il cui voto viene conteggiato nella misura dello 0,3, dai dirigenti amministrativi, dai rappresentanti di dottorandi, assegnisti, specializzandi e studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, dal personale tecnico-amministrativo, dai lettori e collaboratori esperti linguistici. Il voto del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici viene conteggiato nella misura del 20 per cento del numero complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

2. L'elettorato passivo è attribuito ai professori ordinari di ruolo ed a tempo pieno in servizio presso le Università italiane.

3. Le modalità procedurali specifiche di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dal Regolamento per l'elezione del Rettore.

4. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.

Art. 15

(Elezione del Direttore di Dipartimento, di Centro interdipartimentale, di Centro di Ricerca, di Centro di servizio, e di Scuola di Specializzazione)

1. Le modalità generali relative all'elezione del Direttore di Dipartimento e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dalle norme statutarie e regolamentari che specificamente le riguardano. L'elettorato attivo spetta ai componenti il Consiglio di Dipartimento.
2. L'elettorato passivo è attribuito, di norma, ai professori ordinari, afferenti al Dipartimento. Per quanto concerne l'esercizio dell'opzione di tempo pieno si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto. Le modalità procedurali specifiche di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dai regolamenti dei Dipartimenti.
3. Le modalità generali relative all'elezione del Direttore di Scuola di specializzazione e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono quelle stabilite dallo Statuto e dal regolamento della Scuola. L'elettorato attivo spetta ai componenti il Consiglio della Scuola. L'elettorato passivo è attribuito ai docenti di ruolo della Scuola di specializzazione. Le modalità procedurali specifiche di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dai regolamenti della Scuole di Specializzazione.
4. Le disposizioni relative all'elezione del Direttore di Dipartimento si applicano alla elezione dei Direttori o Responsabili di Centri interdipartimentali e di Centri di ricerca.
5. Le disposizioni relative all'elezione dei Direttori delle Scuole di dottorato sono disciplinate dal regolamento delle Scuole di Dottorato.

Art. 16

(Elezione del Presidente della SIR)

1. Le modalità generali relative all'elezione del Presidente della SIR e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dallo Statuto. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo, nonché ai ricercatori e ai rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio della SIR. L'elettorato passivo è attribuito ai professori di ruolo dei Dipartimenti afferenti alla SIR.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
3. Gli elettori sono convocati dal Direttore più anziano nel ruolo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore che lo segue in ordine di anzianità, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Presidente della SIR in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Direttore più anziano nel ruolo le candidature, corredate da curriculum e dai relativi programmi. I curricula e i programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati

a cura e spese dell'amministrazione universitaria. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura ed il proprio programma sono nulli.

4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore più anziano nel ruolo al quale egli comunica formalmente l'accettazione entro cinque giorni dalla proclamazione. Il Presidente della SIR eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.

5. Nel caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Presidente della SIR dalla carica, il Direttore più anziano nel ruolo indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Presidente della SIR eletto a seguito di cessazione anticipata del Presidente uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino alla durata complessiva di tre anni a decorrere dall'accesso alla carica stessa.

Art. 17

(Elezione del Coordinatore del Consiglio di corso di studio)

1. Le modalità generali relative all'elezione del Coordinatore del Consiglio di corso di studio e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dallo Statuto.

2. Le modalità procedurali specifiche di svolgimento delle operazioni elettorali per l'elezione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio sono disciplinate dai regolamenti dei Corsi di studio.

Art. 18

(Elezione dei Comitati di Area)

1. Il numero dei componenti ciascun Comitato d'Area è individuato con decreto rettorale in ragione del numero degli afferenti alle singole aree.

2. Le modalità di presentazione delle candidature sono disposte da apposito regolamento, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 3 del presente regolamento.

3. La Commissione elettorale individua, sulla base del numero delle preferenze, gli eletti per ciascun Comitato di Area. Nessuna componente delle tre categorie di docenti può comunque essere rappresentata in seno al proprio Comitato da un numero di membri superiore alla metà dei componenti il Comitato stesso. È fatto salvo il caso che le preferenze espresse dagli elettori non consentano l'applicazione del criterio suddetto.

4. L'individuazione degli eletti ha luogo nel rispetto della procedura prevista da apposito regolamento.

5. Il Presidente del Comitato è eletto secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

6. In caso di anticipata cessazione, per qualunque causa, dalla carica di uno o più componenti i Comitati, si procederà all'integrazione del collegio in applicazione del criterio delle maggiori preferenze riportate. Ove non sussistano le condizioni per poter surrogare eventuali componenti, il Rettore con proprio provvedimento nominerà d'ufficio i componenti da sostituire. Ogni mutamento di status successivo alla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni fa salve le candidature già presentate, determinandone esclusivamente il passaggio alla categoria cui si riferisce il nuovo status acquisito. Gli eletti per il previsto triennio non sono immediatamente rieleggibili.

TITOLO II
NORME GENERALI IN TEMA DI FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 19

(Convocazione e determinazione dell'ordine del giorno)

1. Ciascun organo collegiale è convocato dal suo Presidente, che predispone l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione, con l'indicazione della sede, della data e dell'ora della seduta, nonché dell'ordine del giorno, contenente l'elencazione analitica degli argomenti da trattare, viene comunicata ai membri del collegio almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta con ogni mezzo, anche telematico, idoneo a raggiungere gli interessati nella sede o all'indirizzo da essi indicati e comunicati al Presidente. Entro lo stesso termine, la convocazione va inoltre pubblicizzata on-line ed affissa all'albo della Struttura cui l'organo collegiale fa riferimento. In caso di urgenza tale termine può essere congruamente ridotto.
2. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, può essere richiesta da almeno un terzo dei membri del collegio. L'inserimento di uno o più argomenti nell'ordine del giorno può essere richiesto al Presidente da ciascun membro del collegio, secondo modalità determinate dai regolamenti delle singole strutture.

Art. 20

(Validità delle sedute)

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il collegio, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
2. La partecipazione alle sedute degli organi collegiali è obbligatoria e prioritaria, salvo giustificati motivi, comunicati al Presidente in forma scritta. La giustificazione deve riportare esattamente le motivazioni dell'impedimento. L'organo collegiale può non giustificare l'assenza; in tal caso, ove l'assenza ingiustificata si protragga per tre volte consecutive, l'organo collegiale ne investe il Rettore per i provvedimenti consequenziali. Per i membri elettivi l'assenza ingiustificata e reiterata per più di un quinto delle sedute del collegio aventi luogo nel medesimo anno solare comporta la decadenza dal mandato, dichiarata con decreto rettorale, su proposta del Presidente, sentito il componente interessato.
3. Nessun membro del collegio può partecipare alla seduta o a parte della seduta in cui si trattano argomenti che riguardino specificamente la sua persona o suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 21

(Svolgimento delle sedute)

1. In apertura di seduta il Presidente verifica la presenza dei componenti necessari alla validità della seduta.
2. Il Presidente dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, potendo disporre la chiusura delle iscrizioni ad intervenire ed un limite al tempo concesso per ogni intervento, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati, esercita ogni altro potere necessario ad assicurare l'ordinato svolgimento della seduta.

Art. 22

(Ordine di esame)

1. La trattazione degli argomenti deve svolgersi secondo l'ordine prestabilito.
2. In apertura di seduta o durante lo svolgimento della stessa, il Presidente o un componente del collegio può proporre l'inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti, che si rende operativa una volta approvata a maggioranza dei presenti. Argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati soltanto se alla seduta sono presenti tutti i componenti del collegio e tutti sono favorevoli.
3. Le questioni sospensive o pregiudiziali sono presentate prima dell'inizio della discussione del relativo punto all'ordine del giorno e sono immediatamente sottoposte a votazione.
4. Qualora ad una proposta di deliberazione siano presentati emendamenti, essi sono posti in votazione nel seguente ordine: prima quelli interamente soppressivi, successivamente quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
5. Il Presidente può disporre la votazione per parti separate, qualora queste dispongano di una propria autonomia logica e dispositiva.

Art. 23

(Validità delle deliberazioni e modalità di votazione)

1. Salvo che non sia diversamente disposto, gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti. Quale che sia la maggioranza prescritta per l'adozione della deliberazione, gli astenuti sono computati al fine del raggiungimento del quorum richiesto.
2. Le delibere sono adottate con voto palese, salvo che queste siano relative a persone ovvero che lo scrutinio segreto sia richiesto dalla legge o dallo Statuto. I regolamenti delle singole strutture possono prevedere ulteriori casi nei quali, su richiesta di una minoranza qualificata del collegio, si deliberi a scrutinio segreto.

Art. 24

(Redazione del verbale)

1. Salvo che non sia diversamente disposto, è segretario del collegio il componente designato dal Presidente. Nel Consiglio di Dipartimento, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo.
2. Il segretario ha il compito di redigere il verbale delle sedute, che riporta i termini essenziali della discussione e le deliberazioni. Ciascun membro del collegio ha diritto di fare iscrivere a verbale una dichiarazione, anche consegnandone il testo al segretario nel corso della seduta.
3. Il verbale delle sedute è approvato dai componenti del collegio che vi hanno partecipato, di regola nella seduta immediatamente successiva. A tal fine, il verbale è portato a conoscenza dei componenti del collegio con ogni mezzo utile allo scopo. Può essere approvato, anche parzialmente, seduta stante, su proposta del Presidente.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 25

(Diffusione delle deliberazioni)

Alle deliberazioni degli organi collegiali è assicurata la più ampia pubblicità, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti, secondo le modalità di attuazione stabilite da apposito regolamento.

Art. 26

(Rinvio ai regolamenti interni)

Ulteriori norme in tema di organizzazione e funzionamento degli organi collegiali sono previste dai rispettivi regolamenti.

TITOLO III STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

CAPO I

ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE

Art. 27

(Istituzione di Corsi di studio)

La procedura per l'istituzione dei Corsi di Studio è disciplinata dal regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente. L'Università attiva o disattiva i corsi di studio istituiti, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, l'Università di Messina assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo, disciplinando anche la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di studio attivati.

Art. 28

(Istituzione di Dipartimenti, di Centri interdipartimentali, di Strutture Interdipartimentali di raccordo e di Centri speciali di servizio)

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche l'Università è organizzata in Dipartimenti. Gli obiettivi istituzionali ed il numero dei docenti necessario per la costituzione di un Dipartimento sono stabiliti dallo Statuto d'Ateneo. La proposta di istituzione di un Dipartimento, sottoscritta dal numero di proponenti previsto dallo Statuto, deve indicare:

- a) il progetto didattico e scientifico che ne sta alla base;
- b) l'elenco dei proponenti, la relativa qualifica, il settore scientifico-disciplinare di afferenza e gli insegnamenti svolti;
- c) le esigenze di spazi ed eventuali osservazioni circa il modo del loro reperimento;
- d) le risorse umane, materiali, scientifiche e finanziarie occorrenti.

2. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, ed è disposta con decreto rettorale. Qualora l'istituzione del Dipartimento comporti la soppressione di altri Dipartimenti, alla proposta sono allegati i pareri dei Consigli dei Dipartimenti di cui si prevede la soppressione. Di norma il Dipartimento è istituito a decorrere dall'inizio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

3. La soppressione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico ed è disposta con decreto rettorale. Il decreto di soppressione definisce la destinazione delle risorse di personale, finanziarie e patrimoniali del Dipartimento soppresso.
4. La proposta motivata di istituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca è presentata da più Dipartimenti. Essa deve indicare le finalità del Centro, la descrizione di progetti scientifici di particolare rilevanza ed impegno finanziario che coinvolgano le attività, le competenze scientifiche e le attrezzature di più Dipartimenti, l'elenco dei Dipartimenti proponenti con le delibere dei relativi Consigli, la delibera del Consiglio del Dipartimento che assume il supporto amministrativo e gestionale del Centro, nel caso in cui il nuovo Centro non abbia autonomia amministrativa e gestionale. L'istituzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Dipartimenti interessati ed è disposta con decreto rettorale.
5. La proposta di istituzione di una Struttura Interdipartimentale di raccordo (SIR) è presentata da più Dipartimenti, raggruppati a fini didattici in relazione a criteri di affinità e/o di complementarietà disciplinare. L'istituzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, ed è disposta con decreto rettorale.
6. La proposta di istituzione di Centri interdipartimentali di ricerca per l'espletamento di attività comuni a più strutture didattiche e scientifiche e di Centri speciali di servizio per la gestione di apparecchiature o strumenti scientifici complessi è presentata da due o più Dipartimenti. Essa deve indicare le finalità del Centro, l'elenco dei Dipartimenti o delle strutture proponenti, con le delibere dei relativi Consigli, l'eventuale fabbisogno di risorse finanziarie, di spazi e di personale, la delibera del Consiglio della struttura che assume il supporto amministrativo e gestionale del Centro, nel caso in cui il nuovo Centro non abbia autonomia amministrativa e gestionale. I Centri sono istituiti con decreto rettorale, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sentiti i Consigli di Dipartimenti interessati.

Art. 29

(Istituzione di Scuole di specializzazione e di Scuole di dottorato)

1. Le Scuole di specializzazione sono strutture didattiche speciali post-laurea attivate per l'assolvimento delle funzioni formative specialistiche indicate dallo Statuto. Le Scuole di specializzazione sono istituite con decreto del Rettore, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli di Dipartimenti cui afferiscono, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico.
2. Le Scuole di Dottorato hanno lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività relative ai Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo secondo le disposizioni stabilite da apposito regolamento.
3. Le Scuole sono istituite con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico e sentito il Nucleo di valutazione dell'Ateneo. L'attivazione di nuove Scuole è disposta su proposta dei Dipartimenti interessati o dei Centri di ricerca dell'Ateneo d'intesa con uno o più Dipartimenti, previa verifica della coerenza della Scuola di dottorato con la programmazione formativa e scientifica dell'Ateneo, nonché previo esame da parte del Nucleo di valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità.
4. Ogni Scuola può essere articolata in Corsi di Dottorato tra loro coordinati.

Art. 30

(Istituzione di Centri di ricerca e di servizio di interesse generale)

I Centri di ricerca e di servizio di interesse generale hanno lo scopo di garantire l'assolvimento di funzioni coordinate di ricerca di particolare qualificazione, anche comportanti l'uso di apparati tecnici di notevole complessità, a supporto dell'attività didattica e di ricerca o richiesti da particolari esigenze connesse ai fini istituzionali dell'Università. Sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico, con delibera motivata che ne determina i compiti e la struttura organizzativa. I Centri dispongono di autonomia organizzativa e gestionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti che li riguardano e possono usufruire di finanziamenti esterni finalizzati alle proprie spese di funzionamento.

Art. 31

(Istituzione del Comitato sportivo universitario)

Il Comitato sportivo universitario sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività. Il Comitato è istituito con decreto del Rettore ed è composto:

- a) dal Rettore o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
- b) da due membri designati dal C.U.S.I.;
- c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dal regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali;
- d) dal Direttore Generale dell'Università o da un suo delegato, anche in qualità di segretario.

CAPO II

PROFILI ORGANIZZATIVI INTERNI

Art. 32

(Costituzione di Commissioni e di Gruppi di lavoro)

1. Il Rettore, il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico, negli ambiti di propria competenza, possono istituire Commissioni con funzioni referenti, consultive o di controllo e gruppi di lavoro per la redazione di testi normativi o l'approfondimento di argomenti di particolare interesse per l'Ateneo. Può essere previsto, per Commissioni o Gruppi di lavoro di speciale rilevanza o gravati da compiti onerosi o prolungati nel tempo, un eventuale rimborso spese per i componenti fuori sede.

2. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università possono, nell'ambito e nei limiti della loro autonomia, istituire Commissioni interne o gruppi di lavoro per funzioni e finalità specifiche inerenti le proprie attività istituzionali.

Art. 33

(Attività degli organi interni)

L'attività degli organi interni e le loro modalità di funzionamento sono disciplinate da regolamenti approvati dagli organi stessi.

Art. 34

(Partecipazione di soggetti esterni)

1. L'Università promuove le attività culturali, sociali ed umanitarie e la collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, per finalità di didattica o di ricerca. Favorisce la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni, e la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative, secondo le norme dello Statuto, del regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e delle altre disposizioni vigenti.
2. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università possono, nell'ambito e nei limiti della loro autonomia, collaborare, mediante convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità, dal regolamento per lo svolgimento delle attività di ricerca, formazione, consulenza e di prestazioni a tariffario e dalle altre disposizioni vigenti.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

CAPO I L'ORGANIZZAZIONE E IL PERSONALE

Art. 35

(Principi generali di organizzazione)

1. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo si ispira ai principi di responsabilità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.
2. L'organizzazione universitaria si basa sulla distinzione tra direzione politica e direzione amministrativa, chiamate ad agire sinergicamente, nei termini stabiliti dalla normativa vigente e nel rispetto della tipicità dei ruoli, al servizio del pubblico interesse e in vista del perseguimento dei fini istituzionali.
3. La direzione politica compete agli organi centrali di governo e alle strutture per la didattica e la ricerca. Responsabile della direzione politica è il Rettore che si avvale della collaborazione di uno o più Prorettori e Delegati.
4. Responsabile della direzione amministrativa è il Direttore Generale che dà tempestiva attuazione alle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Il Direttore Generale, in attuazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo dell'Università, sovrintende all'attività di gestione dell'amministrazione. A tal fine, dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, specificando gli obiettivi che essi devono perseguire ed attribuendo le corrispondenti risorse umane, finanziarie e materiali. I dirigenti ed i responsabili delle unità organizzative cooperano con il Direttore per il conseguimento degli obiettivi definiti in sede di direzione politica, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità per un'allocazione ottimale delle risorse disponibili, nel rispetto della normativa vigente.
5. Gli atti di organizzazione sono adottati con specifici regolamenti, con singoli provvedimenti o disposizioni di volta in volta emanati.

6. L'Ateneo istituisce appropriate forme di valutazione e controllo strategico, di controllo interno di gestione, di controllo di regolarità amministrativa e contabile e di valutazione dei risultati dirigenziali.

7. La definizione della struttura degli uffici compete al Direttore Generale, che vi provvede, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva, sulla base delle disposizioni generali contenute in apposito regolamento di Ateneo.

Art. 36

(Reclutamento e mobilità del personale tecnico-amministrativo)

1. L'Amministrazione universitaria cura l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale come definiti in apposito regolamento.

2. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Amministrazione universitaria sulla base della programmazione del fabbisogno del personale prevista dalle vigenti disposizioni normative e dalle clausole contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'Università di Messina è reclutato attraverso procedure selettive pubbliche che garantiscano l'imparzialità della selezione ed il reclutamento dei migliori.

4. L'Amministrazione universitaria, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui al comma precedente, può costituire rapporti di lavoro a tempo determinato o avvalersi di forme contrattuali flessibili secondo le vigenti disposizioni normative e le clausole contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 37

(Incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore Generale, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva.

2. I dirigenti collaborano con il Direttore Generale alla realizzazione dell'attività amministrativo-gestionale; emettono atti amministrativi e gestionali, nell'osservanza delle rispettive competenze, ed organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate al fine di conseguire gli obiettivi loro assegnati, dei quali rimangono responsabili.

3. In particolare, i dirigenti provvedono a verificare periodicamente i carichi di lavoro, la distribuzione di compiti e l'assegnazione di funzioni al personale, accertandosi della produttività degli uffici e valutando l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa.

4. Il Direttore Generale esercita il potere sostitutivo, sentito il dirigente interessato e decorso inutilmente un congruo termine per l'adempimento dei compiti istituzionali da parte del dirigente stesso, in conformità delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 38

(Formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo)

1. L'Ateneo cura la qualificazione e la formazione permanente del proprio personale tecnico-amministrativo; a tal fine, vengono formulati dal Direttore Generale appositi programmi di durata

annuale o pluriennale. La continuità della formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo costituiscono fondamentali strumenti per la crescita professionale del personale in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione e sono finalizzati a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle strutture e dei servizi.

2. Ai fini della formazione del personale, in relazione alle esigenze delle strutture di appartenenza, l'Ateneo istituisce corsi di formazione con cadenza periodica in conformità a quanto previsto dal regolamento d'Ateneo sulla formazione. Per l'attuazione dei programmi di formazione ed aggiornamento del personale, l'Ateneo si avvale prioritariamente delle proprie strutture.

CAPO II L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 39

(Procedimento amministrativo)

1. L'attività amministrativa dell'Ateneo si ispira a principi di responsabilità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.
2. L'Ateneo adegua la disciplina dei procedimenti amministrativi a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal regolamento che vi dà attuazione.
3. L'Ateneo individua e rende noti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti ed i termini entro i quali i procedimenti stessi devono essere conclusi. I responsabili hanno l'obbligo di assicurare il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei singoli procedimenti.
4. Il Direttore Generale adotta le misure necessarie alla semplificazione dei procedimenti amministrativi ed al loro sollecito svolgimento e vigila sulla pronta e corretta esecuzione delle misure stesse.

Art. 40

(Accesso ai documenti)

È garantito l'accesso degli interessati ai documenti amministrativi detenuti dall'Ateneo, secondo le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal regolamento che vi dà attuazione. Il protocollo informatizzato d'Ateneo assicura la corretta gestione dei flussi documentali in modo automatico e trasparente.

TITOLO V ATTI NORMATIVI

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 41

(Regolamenti dell'Università)

Sono atti normativi dell'Università lo Statuto, i regolamenti di Ateneo ed i regolamenti delle strutture dell'Ateneo, unitariamente denominati "Regolamenti dell'Università".

Art. 42

(Redazione dei regolamenti dell'Università)

1. I regolamenti dell'Università recano la denominazione di "Regolamento" e l'indicazione dell'oggetto. Se essi si compongono di più articoli, di norma, ogni articolo reca l'intitolazione.
2. L'abrogazione di norme regolamentari precedenti ha luogo unicamente in forma espressa.

Art. 43

(Raccolta dei regolamenti dell'Università)

1. È istituita presso la Direzione Generale la Raccolta dei regolamenti dell'Università, in cui vengono conservati, in copia facente fede del testo regolamentare, tutti i regolamenti dell'Università. La raccolta può essere suddivisa in sezioni a seconda delle autorità emananti ed eventualmente a seconda dell'oggetto.
2. I regolamenti vengono contrassegnati con la data di adozione e con numero d'ordine progressivo attribuito dal sistema di protocollo informatico. La numerazione è limitata all'anno solare di riferimento.

CAPO II

REGOLAMENTI DI ATENEO

Art. 44

(Approvazione dei regolamenti di Ateneo)

1. I regolamenti di Ateneo sono emanati nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché in tutti i casi in cui se ne ravvisi l'opportunità. I regolamenti di Ateneo sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Fanno eccezione il regolamento generale ed il regolamento di amministrazione e contabilità, disciplinati ai seguenti commi.
2. Il regolamento generale è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ateneo è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Rettore, previo parere favorevole, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Consiglio di Amministrazione e sentiti i Consigli di Dipartimento.

Art. 45

(Pubblicità dei regolamenti di Ateneo)

I regolamenti di Ateneo, una volta approvati, sono trasmessi alla Direzione Generale, che ne cura l'inserimento nella Raccolta e l'immediata pubblicazione nella apposita rubrica del sito *web* dell'Ateneo.

CAPO III REGOLAMENTI DELLE STRUTTURE

Art. 46

(Approvazione dei regolamenti delle strutture dell'Ateneo)

1. Le strutture dell'Ateneo adottano regolamenti per disciplinare la propria organizzazione ed attività interna, oltre che nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. I regolamenti delle strutture dell'Ateneo sono approvati, su proposta delle strutture stesse, dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo favorevole parere del Consiglio di Amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 47

(Pubblicità dei regolamenti delle strutture dell'Ateneo)

Tutti i regolamenti approvati dalle strutture dell'Ateneo devono essere trasmessi, a cura dell'organo emanante, alla Direzione Generale, che ne cura l'inserimento nella Raccolta.

TITOLO VI RAPPORTI DELL'ATENEO CON L'ESTERNO

Art. 48

(Criteri generali di cooperazione)

L'Università, in conformità ai principi dello Statuto e per il miglior conseguimento dei propri compiti istituzionali, favorisce l'instaurazione di rapporti di collaborazione con altre Università, nonché con soggetti pubblici o privati. L'Università favorisce l'istituzione di forme associative e federative con altri Atenei ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, secondo modalità stabilite con apposito regolamento. L'Università può istituire consorzi interuniversitari, partecipare a società o ad altre associazioni di diritto privato, stipulare convenzioni.

Art. 49

(Cooperazione in forma consortile)

1. L'Università ha facoltà di istituire consorzi con altre Università o soggetti pubblici o privati per il perseguimento di finalità istituzionali comuni, secondo la normativa vigente.
2. Ciascun Consorzio è costituito in base ad una convenzione che determina i rapporti tra i soggetti partecipanti e ne specifica finalità, durata, organizzazione e funzionamento.
3. La convenzione istitutiva del Consorzio è approvata, su proposta delle strutture interessate, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico ed è stipulata dal Rettore. Essa deve prevedere la presentazione al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione di una

relazione annuale sull'attività svolta dal Consorzio. Il Nucleo di valutazione di Ateneo verifica i risultati dell'attività del Consorzio.

4. Della convenzione istitutiva del Consorzio e dei mezzi di finanziamento dello stesso è assicurata la più ampia pubblicità, nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 50

(Partecipazione a società o ad altre associazioni di diritto privato)

1. L'Università può partecipare a società o ad altre associazioni di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica o alla ricerca, e comunque utili al fine di un ottimale conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La delibera di partecipazione è adottata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta delle strutture interessate. Essa si conforma ai principi e criteri direttivi stabiliti dello Statuto e prevede una congrua partecipazione dei rappresentanti dell'Università negli organi sociali o associativi. Tali rappresentanti sono tenuti a presentare al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività svolta. Il Nucleo di valutazione di Ateneo verifica i risultati dell'attività della società o dell'associazione partecipata.

3. Della delibera di partecipazione è assicurata la più ampia pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 51

(Convenzioni)

1. Le convenzioni intese a realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati ne stabiliscono le finalità, la durata, le forme. Esse prevedono i diritti e gli obblighi dei soggetti contraenti e ne determinano i rapporti finanziari.

2. Le singole strutture possono stipulare, alle condizioni e nei limiti stabiliti dallo Statuto, convenzioni, previa informazione agli organi collegiali di governo dell'Ateneo. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, pur nel rispetto dell'autonomia delle strutture medesime, possono motivatamente vietare la stipula della convenzione. Il divieto deve essere espresso entro il termine di quaranta giorni dall'informazione suddetta. Nel silenzio degli organi di governo dell'Ateneo può farsi luogo alla stipula delle convenzioni.

3. Delle convenzioni è assicurata la più ampia pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 52

(Rapporti internazionali)

1. L'Università promuove lo sviluppo di rapporti internazionali, attraverso accordi di collaborazione e convenzioni con altri Atenei e con istituzioni scientifiche e culturali, stipulati dal Rettore, su proposta delle strutture interessate, con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. Di tali accordi e convenzioni è assicurata la più ampia pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente.